

# **Ordinanza dell'AFD sulle dogane (OD-AFD)**

**Modifica del 10 dicembre 2012**

---

*L'Amministrazione federale delle dogane (AFD)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007<sup>1</sup> sulle dogane è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 6*

## **Capitolo 2: Forma della dichiarazione doganale**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

*Art. 6*                    Principio  
(art. 28 cpv. 2 LD)

<sup>1</sup> La dichiarazione doganale è presentata elettronicamente, sempre che la presente ordinanza non preveda un'altra forma.

<sup>2</sup> La dichiarazione doganale elettronica è effettuata:

- a. nel sistema «e-dec» o «NCTS» (sezione 2); oppure
- b. nell'applicazione Internet «e-dec web» (sezione 3).

*Art. 6a*                    Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza  
(art. 112r OD)

La dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza è effettuata in forma elettronica secondo gli articoli 7–9 e 11–17a.

*Art. 7*                    Lingua  
(art. 28 LD)

La dichiarazione doganale deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione.

<sup>1</sup> RS 631.013

## **Sezione 2: Dichiarazione doganale elettronica nei sistemi «e-dec» e «NCTS»**

*Art. 8* Autorizzazione a utilizzare i sistemi «e-dec» e «NCTS»  
(art. 28 cpv. 2 LD)

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane (DGD) autorizza la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a utilizzare, dietro richiesta scritta, il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi per la dichiarazione doganale elettronica, a condizione che tale persona:

- a. abbia sede o domicilio nel territorio doganale;
- b. disponga dell'infrastruttura informatica necessaria;
- c. fornisca una garanzia per i presumibili tributi; e
- d. garantisca lo svolgimento regolare della procedura e in particolare la sicurezza dei dati.

<sup>2</sup> La DGD può autorizzare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione con sede o domicilio all'estero nei pressi del confine a utilizzare il sistema «e-dec» per la dichiarazione doganale all'importazione se tale persona soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–d e:

- a. dispone di un recapito nel territorio doganale; e
- b. provvede affinché l'AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD.

<sup>3</sup> La DGD può autorizzare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione con sede o domicilio nel territorio doganale estero a utilizzare i sistemi «e-dec» e «NCTS Esportazione» per la dichiarazione doganale all'esportazione se tale persona soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e d e:

- a. dispone di uffici nell'area di un ufficio a controlli nazionali abbinati; e
- b. provvede affinché l'AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD.

<sup>4</sup> Se la DGD autorizza la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a effettuare la dichiarazione doganale elettronica nel sistema «e-dec», nel sistema «NCTS» o in entrambi i sistemi, tale persona deve dichiarare in questi sistemi le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente. Altre forme di dichiarazione sono ammesse solamente se l'AFD non può offrire la possibilità della dichiarazione doganale in questi sistemi.

<sup>5</sup> Il capoverso 1 lettera a non è applicabile per le dichiarazioni doganali in transito.

<sup>6</sup> La DGD attribuisce alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione un numero della ditta.

**Art. 9**                    **Revoca dell'autorizzazione**

(art. 28 cpv. 2 LD)

La DGD revoca l'autorizzazione a utilizzare il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi se la persona:

- a. non soddisfa più le condizioni per l'autorizzazione;
- b. non adempie alle esigenze e alle condizioni connesse con l'autorizzazione; oppure
- c. commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione compete all'AFD.

**Art. 10**                    **Notifica di persone che allestiscono dichiarazioni doganali**

(art. 28 cpv. 2 e 109 cpv. 1 LD)

<sup>1</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve notificare alla DGD i collaboratori che sono autorizzati ad allestire dichiarazioni doganali nei sistemi «e-dec» e «NCTS» nonché i numeri personali loro attribuiti.

<sup>2</sup> Essa deve notificare immediatamente alla DGD eventuali cambiamenti.

**Art. 11**                    **Identificazione delle persone che allestiscono dichiarazioni doganali**

(art. 28 cpv. 2 LD)

Le persone che allestiscono dichiarazioni doganali nei sistemi «e-dec» e «NCTS» devono indicare nella dichiarazione doganale il numero della ditta e il numero personale attribuiti.

**Art. 12 cpv. 2 e 4**

<sup>2</sup> Essa fornisce le indicazioni tecniche necessarie per garantire che i dati siano trasmessi in modo sicuro ai sistemi «e-dec» e «NCTS».

<sup>4</sup> La dichiarazione doganale elettronica è considerata non presentata fintanto che il sistema «e-dec» o «NCTS» non ha confermato l'avvenuta ricezione dei dati.

**Art. 14, rubrica e cpv. 2**

Manutenzione e sviluppo ulteriore dei sistemi «e-dec» e «NCTS»

<sup>2</sup> La DGD comunica per tempo i cambiamenti dei sistemi «e-dec» e «NCTS» alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Quest'ultima deve operare i cambiamenti entro il termine impartito.

**Art. 15**                    **Spese**

(art. 28 cpv. 2 LD)

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si assume le spese di:

- a. acquisto, funzionamento e manutenzione della propria infrastruttura informatica; e

- b. allacciamento, funzionamento e manutenzione delle linee per la trasmissione dei dati ai sistemi «e-dec» e «NCTS».

*Art. 16* Accettazione della dichiarazione doganale

(art. 33 cpv. 2 LD)

La dichiarazione doganale è considerata accettata se ha superato con successo l'esame sommario da parte del sistema «e-dec» o «NCTS». Il sistema aggiunge alla dichiarazione doganale elettronica la data e l'ora di accettazione.

*Art. 17, rubrica, cpv. 1, 4 e 5*

Selezione all'importazione

(art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD)

<sup>1</sup> Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.

<sup>4</sup> Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'AFD le merci sono considerate liberate.

<sup>5</sup> Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- a. consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure
- b. provare che le esigenze degli organi di controllo sono adempiute.

*Art. 17a* Selezione all'esportazione

(art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD)

<sup>1</sup> Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» o «NCTS Esportazione» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.

<sup>2</sup> Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale, gli eventuali documenti di scorta e le prove dell'origine che devono essere autenticate dalla dogana. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale.

<sup>3</sup> Se il risultato della selezione è «libero», le merci sono considerate liberate e possono essere sgomberate immediatamente.

<sup>4</sup> Se il risultato della selezione è «libero» e devono essere autenticate prove dell'origine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentarle all'ufficio doganale prima dello sgombero delle merci. L'ufficio doganale può chiedere ulteriori documenti di scorta.

*Art. 19, rubrica*

Termini per la presentazione dei documenti all'importazione

*Art. 19a* Termini per la presentazione dei documenti all'esportazione

(art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD)

<sup>1</sup> Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti di cui all'articolo 17a all'ufficio doganale:

- a. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «e-dec»;
- b. entro 24 ore dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «NCTS».

<sup>2</sup> L'ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d'esercizio.

<sup>3</sup> Sono fatti salvi gli articoli 38–41.

*Art. 20 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata entro il termine, l'ufficio doganale:

- a. può applicare, all'importazione, l'aliquota di dazio e le basi di calcolo più elevate applicabili al genere delle merci;
- b. annulla la dichiarazione doganale d'esportazione.

*Art. 20a* Notifica della decisione d'imposizione

(art. 38 LD; art. 92 OD)

<sup>1</sup> La decisione d'imposizione è pubblicata nel sistema «e-dec» o «NCTS» e da quel momento è considerata notificata. Il sistema registra immediatamente il momento in cui la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione scarica la decisione d'imposizione.

<sup>2</sup> Nel sistema «e-dec» l'Amministrazione delle dogane rilascia la decisione d'imposizione all'importazione anche in forma cartacea.

<sup>3</sup> Nel sistema «NCTS Esportazione» l'Amministrazione delle dogane rilascia la decisione d'imposizione in forma cartacea.

*Art. 20b* Restituzione della decisione d'imposizione

(art. 174 OD)

<sup>1</sup> Se una decisione d'imposizione elettronica deve essere restituita, la decisione d'imposizione già notificata è annullata nel sistema «e-dec» e contrassegnata in quanto tale. L'annullamento è comunicato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

<sup>2</sup> Se la decisione d'imposizione è stata rilasciata in forma cartacea, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve restituirla all'ufficio doganale che ha imposto la merce al più tardi il giorno lavorativo successivo all'annullamento.

### **Sezione 3: Dichiarazione doganale elettronica nell'applicazione Internet «e-dec web»**

*Art. 20c*            Principio  
(art. 28 e 33 LD)

Chi non utilizza i sistemi «e-dec» e «NCTS» per la dichiarazione doganale deve utilizzare, per la dichiarazione doganale all'importazione e all'esportazione, l'applicazione Internet «e-dec web».

*Art. 20d*            Procedura  
(art. 28 e 33 LD)

<sup>1</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci nell'applicazione Internet «e-dec web» e stampare la dichiarazione doganale.

<sup>2</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta la dichiarazione doganale, la merce presentata in dogana e i documenti di scorta all'ufficio doganale.

<sup>3</sup> L'ufficio doganale sottopone la dichiarazione doganale a esame sommario e la accetta. Conferma l'accettazione della dichiarazione doganale nell'applicazione Internet «e-dec web».

<sup>4</sup> La decisione d'imposizione è pubblicata nell'applicazione Internet «e-dec web». L'articolo 20*b* si applica per analogia.

*Titolo prima dell'art. 21*

### **Sezione 4: Dichiarazione doganale in forma cartacea**

*Art. 21*            Campo d'applicazione  
(art. 28 cpv. 1 lett. b LD)

La dichiarazione doganale in forma cartacea è ammessa:

- a. in caso di immissione in libera pratica di:
  1. merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri (art. 6 OD),
  2. bare con salme, urne cinerarie e accessori funebri (art. 7 OD),
  3. premi di onore, oggetti ricordo e doni d'onore (art. 8 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
  4. mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti commerciali, documenti privi di valore collezionistico, valori di bollo ufficiali e titoli di trasporto (art. 13 OD),

5. masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati (art. 14–16 OD),
  6. merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno (art. 17 OD),
  7. oggetti per l'insegnamento e la ricerca (art. 19 OD),
  8. oggetti d'arte e d'esposizione per i musei (art. 20 OD),
  9. strumenti e apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura (art. 21 OD),
  10. studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio (art. 22 OD),
  11. merci del traffico nella zona di confine (art. 23 OD; art. 24a),
  12. uva e vino di fondi della zona di confine (art. 24 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
  13. merci del traffico di mercato (art. 25 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
  14. modelli e campioni di merci (art. 27 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
  15. imballaggi indigeni (art. 28 OD),
  16. materiale bellico della Confederazione (art. 29 OD),
  17. oggetti d'uso personale (art. 63 e all. 1 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
  18. invii regalo (art. 1 dell'O del DFF del 4 apr. 2007<sup>2</sup> sulle dogane), sempre che non soggiacciano a tributi,
  19. merci delle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex, sempre che siano oggetto di un'autorizzazione della Direzione delle dogane di Ginevra,
  20. altre merci in quantità esigue, sempre che non soggiacciano a tributi e non siano destinate al commercio;
- b. in caso di assegnazione di merci al regime di transito (art. 49 LD);
  - c. in caso di assegnazione di merci al regime di ammissione temporanea (art. 58 LD);
  - d. in caso di assegnazione di merci al regime del perfezionamento attivo secondo il regime di non riscossione semplificato e di restituzione semplificato (art. 59 LD; art. 168 cpv. 3 OD);
  - e. in caso di assegnazione al regime d'esportazione (art. 61 LD) di merci secondo la lettera a che non sono destinate al commercio, ad eccezione dei numeri 9–11, 15, 17–18 e 21;
  - f. in caso di assegnazione al regime d'esportazione (art. 61 LD) di tabacchi manufatti che beneficiano della restituzione o della sospensione dell'imposta sul tabacco;

- g. in singoli casi eccezionali con un'autorizzazione straordinaria della DGD o della direzione di circondario.

*Art. 23a* Utilizzazione della cassetta delle dichiarazioni

(art. 28 cpv. 1 lett. b LD)

Chi importa o esporta merci del traffico turistico deve depositare la dichiarazione doganale in una cassetta delle dichiarazioni autorizzata dalla direzione di circondario, se non è possibile o non è ammessa la dichiarazione doganale verbale o in un'altra forma di manifestazione della volontà.

*Art. 24* Accettazione della dichiarazione doganale in forma cartacea

(art. 33 cpv. 2 LD)

La dichiarazione doganale in forma cartacea è considerata accettata se:

- a. l'ufficio doganale vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure
- b. la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'ha depositata in una cassetta delle dichiarazioni di cui all'articolo 23a.

*Titolo prima dell'art. 24a*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 25*

**Sezione 5: Dichiarazione doganale verbale**

*Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c*

<sup>1</sup> La dichiarazione doganale verbale è ammessa per:

- c. i rimorchi esteri destinati al trasporto di cose che beneficiano dell'ammissione temporanea per trasporti transfrontalieri conformemente all'articolo 34 capoverso 3 OD.

*Titolo prima dell'art. 27*

**Sezione 6: Dichiarazione doganale presso un passaggio verde**

*Titolo prima dell'art. 29*

**Sezione 7: Dichiarazione doganale verde a vista nel traffico stradale**

*Titolo prima dell'art. 31*

**Sezione 8:  
Targa verde di dichiarazione doganale per mezzi di trasporto pubblici**

*Titolo prima dell'art. 33*

**Sezione 9:  
Dichiarazione doganale su strade doganali con cartello di dichiarazione doganale**

*Art. 36 lett. c*

Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base:

- c. del documento di riferimento non timbrato relativo alle merci liberate dal sistema «e-dec», «NCTS Esportazione» o dall'applicazione Internet «e-dec web».

*Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il destinatario autorizzato deve dichiarare presso l'ufficio doganale di controllo le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il trentesimo giorno seguente la presentazione in dogana.

*Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Dopo la comunicazione del risultato della selezione, lo speditore autorizzato o il destinatario autorizzato deve presentare all'ufficio doganale di controllo i documenti di cui all'articolo 17 o 17a:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

10 dicembre 2012

Amministrazione federale delle dogane  
Direzione generale delle dogane:

Rudolf Dietrich

